

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 9 aprile 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(118) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SAVERIO MAGLIONE (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Savoia 1908 Srl), Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 6533/479 pf14-15 SP/blp del 24.2.2015).

Il deferimento

Con atto del 19/2/2015, la Procura federale ha deferito al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare:

- il Signor Francesco Saverio Maglione, Amministratore unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società AC Savoia 1908 Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014;
- la Società AC Savoia 1908 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Francesco Saverio Maglione, legale rappresentante pro-tempore della Società AC Savoia 1908 Srl.

Il Signor Francesco Saverio Maglione e la Società AC Savoia 1908 Srl non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione del 19.3.2015 sono comparsi il rappresentante della Procura federale nonché per il Sig. Maglione l'Avv. Fiorillo, mentre nessuno è comparso per la Società.

Il patteggiamento

Alla riunione del 19.3.2015 il deferito Francesco Saverio Maglione, tramite il proprio legale e la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport

presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 2.4.2015 il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Francesco Saverio Maglione, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Francesco Saverio Maglione, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento è proseguito nei confronti della Società AC Savoia 1908 Srl.

All’odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale si è riportato al deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la Società AC Savoia 1908 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Nessuno è comparso per la Società deferita.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento dell’illecito ascritto ai deferiti. In particolare il “memorandum riepilogativo”, all. n. 1 alla comunicazione inviata dalla Co.Vi.So.C alla Procura federale in data 5.2.2015, evidenzia che la AC Savoia 1908 Srl nel periodo di riferimento settembre - ottobre 2014 non ha versato ritenute

Irpef per un importo pari ad € 152.230,46 e contributi Inps per un importo pari ad € 101.254,47. Tale circostanza, documentalmente provata, non è stata contestata dai deferiti. Risulta quindi applicabile al caso in esame la specifica normativa federale.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

Il dispositivo

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione della inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Francesco Saverio Maglione.

Infligge altresì alla Società Savoia Calcio 1908 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(119) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Barletta Calcio Srl), Società SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 6520/477 pf14-15 SP/blp del 24.2.2015).

(117) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Barletta Calcio Srl), Società SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 6514/476 pf14-15 SP/blp del 24.2.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 24.02.2015 il Procuratore federale, a seguito di segnalazione del 05.02.2015 pervenuta dalla Co.Vi.So.C., ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, il Sig. Giuseppe Perpignano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SS Barletta Calcio Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 85, lett C), par. VI, NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2014.

In aggiunta, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, è stata deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la SS Barletta Calcio Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

Con ulteriore provvedimento del 24.02.2015 il Procuratore federale, a seguito di segnalazione del 05.02.2015 pervenuta dalla CO.VI.SO.C., ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, il Sig. Giuseppe Perpignano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SS Barletta Calcio Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 85, lett C), par. VII, NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la CO.VI.SO.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati,

lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2014.

In aggiunta, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, è stata deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la SS Barletta Calcio Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

Il patteggiamento

Alla riunione del 19.3.2015, riuniti i suddetti deferimenti per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, il deferito Giuseppe Perpignano, tramite il proprio legale e la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 2.4.2015 il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Perpignano, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Perpignano, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 e giorni 20 (venti), tenendo conto dell’istituto della continuazione];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento è proseguito nei confronti della Società SS Barletta Calcio Srl.
All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la conferma del deferimento e l'irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
È altresì comparso il difensore della Società deferita, il quale si è rimesso alle decisioni del Tribunale.

I motivi della decisione

Le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento disciplinare si rivelano pacifiche, avendo la Co.Vi.So.C. puntualmente accertato l'omesso versamento da parte della Società deferita degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché dei contributi Inps e delle ritenute Irpef per le mensilità di settembre e ottobre 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione della inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) al Sig. Giuseppe Perpignano.

Infligge altresì alla Società SS Barletta Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO FUSCO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), VITTORIO DI BELLO (Procuratore Speciale e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), SS ISCHIA ISOLAVERDE Srl - (nota n. 5317/34 pf14-15 SP/blp del 26.1.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 26.01.2015, il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale federale nazionale il Sig. Maurizio Fusco e il Sig. Vittorio Di Bello, all'epoca dei fatti, rispettivamente, Presidente del Cda e legale rappresentante pro tempore della SS Ischia Isolaverde Srl e Procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore della medesima compagine societaria campana, per rispondere entrambi della violazione di cui al Titolo I, Paragrafo I, Lettera D, Punto 7 del CU n. 144/A del 06.05.2014, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

Nel contempo, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte ai predetti soggetti, è stata deferita anche la SS Ischia Isolaverde Srl, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, CGS.

Il deferimento trae sostanzialmente origine da una segnalazione pervenuta da parte della COVISOC, recante data 05.08.2014, in ordine all'inadempimento perpetrato dalla SS Ischia Isolaverde Srl e relativo al mancato deposito, entro il termine del 03.06.2014, di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo pari a € 600.000,00, così come espressamente prescritto dalla disciplina regolamentare di cui al richiamato comunicato ufficiale.

Il patteggiamento

Alle riunioni del 26.2.2015 e del 19.3.2015, rispettivamente il Sig. Vittorio Di Bello e il Sig. Maurizio Fusco con la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale nelle date del 10.3.2015 e del 2.4.2015, i suddetti accordi.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Vittorio Di Bello e Maurizio Fusco, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Vittorio di Bello, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Maurizio Fusco, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento è proseguito nei confronti della Società SS Ischia Isola Verde Srl.

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la conferma del deferimento e l’irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

È altresì comparso il difensore della Società deferita, il quale ha concluso in via principale per il proscioglimento della propria assistita o in subordine per l’irrogazione della sanzione dell’ammenda.

I motivi della decisione

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

La documentazione acquisita agli atti, consistente nella nota Co.Vi.So.C n. 3802.04/GC/ar, mediante cui il predetto organismo di vigilanza, in data 05.08.2014, ha denunciato la riferita violazione del termine perentoriamente prescritto ai fini specifici, offre adeguato e ampio riscontro probatorio in ordine alle violazioni e alle conseguenti responsabilità disciplinari contestate nei riguardi di tutti i soggetti deferiti.

L'accertato compimento degli illeciti determina l'accoglimento delle richieste sanzionatorie formulate da parte della Procura federale, conformemente alle disposizioni regolamentari vigenti.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 4 (quattro) ciascuno a carico dei Signori Vittorio di Bello e Maurizio Fusco.

Infligge altresì alla Società SS Ischia Isolaverde Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Gianfranco Tobia **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 9 aprile 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(135) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO MACALLI (Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico) - (nota n. 7044/205 pf12-13/SP/AM/blp del 9.3.2015).

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, esaurite le eccezioni preliminari ed istruttorie avanzate dalla difesa del deferito; vista l'istanza del Procuratore federale motivata da impegni istituzionali precedentemente assunti per la data del 17.4.2015; differisce la trattazione del procedimento alla riunione del 23.4.2015 ore 10 senza ulteriori avvisi alle parti.

(131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: YURY KORABLIN (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società FBC Unione Venezia), Società FBC UNIONE VENEZIA - (nota n. 6898/475pf14-15/SP/gb del 5.3.2015).

Con provvedimento del 5.03.2015 il Procuratore federale, ha deferito a questo Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare:

- il Sig. Korablin Yury, Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società FBC Unione Venezia, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 85, lett C), par. VII, NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2014.

In aggiunta, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente del CdA e Legale rappresentante pro tempore, è stata deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la FBC Unione Venezia, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

Il patteggiamento

Alla riunione del 26.3.2015, il deferito Yury Korablin, tramite il proprio legale e la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 8.4.2015 il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Yury Korablin, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Yury Korablin, sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento è proseguito nei confronti della Società FBC Unione Venezia.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la conferma del deferimento e l'irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

È altresì comparso il difensore della Società deferita, il quale si è rimesso alle decisioni del Tribunale.

I motivi della decisione

Alla luce del patteggiamento intervenuto tra il Sig. Yury Korablin e la Procura federale ed in relazione all'esame degli atti del giudizio dai quali emerge evidente il mancato deposito nei termini previsti da parte della FBC Unione Venezia della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2014, non può che essere accolto il deferimento disposto nei confronti della Società e conseguentemente irrogata la sanzione richiesta dalla Procura federale.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) a carico del Signor Yury Korablin.

Infligge altresì alla Società FBC Unione Venezia la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa - (nota n. 5895/1267 pf12-13 SP/blp del 10.2.2015).

(134) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa - (nota n. 6996/207 pf13-14 SP/gb del 6.3.2015).

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare,
vista l'istanza di riunione dei procedimenti in epigrafe formulata dai difensori dei deferiti;
vista la non opposizione del rappresentante della Procura federale.

Dispone la riunione dei suddetti procedimenti.

Preso atto altresì dell'accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra i deferiti e la Procura federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

considerato che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione del suddetto accordo alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 23 aprile 2015 ore 14.30, in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5, del CGS.

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 9 aprile 2015.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio